



COMUNE DI PIOLTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA GLI ARTT. 77 E 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE O DI CONCESSIONI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 28.11.2019

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Seggio di gara e commissione giudicatrice

3.1 – Seggio di gara

3.2 – Commissione giudicatrice

Art. 4 – Nomina dei commissari

Art. 5 – Funzionamento della commissione

Art. 6 – Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'aggiudicazione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture, o di concessioni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice Appalti), il quale dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 *“la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture o di concessioni del Comune di Pioltello, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte degli operatori economici sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.

3. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso.

ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

3.1 SEGGIO DI GARA

1. La fase di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici e di ammissione degli stessi all' esame e alla valutazione delle offerte tecniche è di norma di

competenza di un organo amministrativo (seggio di gara), individuato dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara.

2. Il seggio di gara è composto dal RUP e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzate.

3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente.

3.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica con ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva;
- seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale;
- eventuale sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove richiesta dal RUP;
- al termine del procedimento, la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

2. La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma da Dirigente del Comune di Pioltello, anch'esso esperto nello specifico settore oggetto del contratto.

4. Per ogni commissione è nominato un segretario verbalizzante individuato tra il personale interno dell'Ente. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione.

5. I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

6. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle linee guida n. 15 emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di

astensione.

7. I commissari per l'assunzione dell'incarico, devono rendere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

Art. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Settore che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione

2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina del presidente e dei componenti della commissione individua anche il segretario che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.

3. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione.

4. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affidamento di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente.

5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:

- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

6. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;

- per garantire il principio di rotazione di cui al precedente comma 4.

7. I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3 comma 1 del Codice, in possesso di adeguate professionalità oppure tra gli appartenenti alla categoria " professionisti" aventi i seguenti requisiti:

- professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

8. Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina.

9. L'atto di nomina dei membri della commissione determina il compenso dei commissari esterni.

10. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione

11. Il provvedimento di nomina della commissione, deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web del Comune di Pioltello, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l' annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

2. Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice opera in piena autonomia e

valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

3. La commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.

2. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Pioltello.

3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione della deliberazione di adozione dello stesso.